

Sugli immobili adibiti ad abitazione principale spettano:

- detrazione pari a euro 200 per il periodo durante il quale l'immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale. I comuni hanno la facoltà di elevare la detrazione fino a concorrenza dell'imposta. Nel caso di immobile cointestato la detrazione si ripartisce in parti uguali, a prescindere dalla percentuale di possesso dell'immobile.

- per gli anni 2012 e 2013 spetta una ulteriore detrazione pari ad euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (anche se non fiscalmente a carico), ove questo risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'abitazione principale. La misura massima di questa detrazione è pari euro 400 (cioè 8 figli di età non superiore a 26 anni).

Tale detrazione aggiuntiva viene concessa in misura proporzionale al periodo in cui persistono le condizioni che danno diritto alla detrazione (es. compimento 26° anno di età in corso d'anno; cambio di residenza e/o domicilio). Inoltre la circolare n. 3/DF Agenzia delle entrate, specifica che la detrazione aggiuntiva per i figli, spetta se:

- il soggetto beneficiario della detrazione aggiuntiva è proprietario, o titolare di altro diritto reale, dell'immobile adibito ad abitazione principale

- il minore è a tutti gli effetti figlio dell'avente diritto (es. la detrazione non spetta, al marito, titolare del 100% dell'immobile, che vive insieme alla moglie ed un figlio che deriva da un precedente matrimonio della moglie).